



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

Ordinanza Sindacale n. 17 del 11/05/2023

Repertorio Generale n. **594** del **11/05/2023**

Oggetto: ACCELERAZIONE ITER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA. PRESA D'ATTO DEI POTERI COMMISSARIALI ATTRIBUITI AL SINDACO E INDIVIDUAZIONE DELLA STRUTTURA TECNICA DI SUPPORTO. .



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

Ordinanza Sindacale n. 17 del 11/05/2023

Oggetto: ACCELERAZIONE ITER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA. PRESA D'ATTO DEI POTERI COMMISSARIALI ATTRIBUITI AL SINDACO E INDIVIDUAZIONE DELLA STRUTTURA TECNICA DI SUPPORTO.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

➤ con Regolamento (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021, è stato istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza (Recovery and Resilience Facility - RRF) con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;

➤ con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, è stato approvato il "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" (di seguito "PNRR") presentato dall'Italia e recante riforme e i progetti di investimento, le modalità e il calendario per il monitoraggio e l'attuazione del piano, compresi i pertinenti traguardi e obiettivi e i traguardi e gli obiettivi supplementari connessi all'erogazione del prestito, gli indicatori rilevanti relativi al loro conseguimento e le modalità per dare alla Commissione pieno accesso ai dati pertinenti sottostanti.

CONSIDERATO CHE il legislatore ha adottato misure volte ad imprimere celerità in particolare agli interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, giungendo ad attribuire ai Sindaci i poteri dei Commissari straordinari di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18.4.2019, n. 32, legittimati ad avviare procedure di gara in deroga a numerose disposizioni del codice dei contratti, ad approvare i progetti e ad assumere determinazioni necessarie per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi e di stabilire le condizioni dell'effettiva realizzazione dei lavori.

VISTO in particolare l'art. 7-ter del DL 8 aprile 2020, n. 22 rubricato "Misure urgenti per interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica" ove:

➤ al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica è disposto che fino al 31 dicembre 2026 i Sindaci operino, nel rispetto dei principi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, con i poteri dei commissari di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ivi inclusa la deroga alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 21, 27, 32, commi 8, 9, 11 e 12, 33, comma 1, 37, 77, 78 e 95, comma 3, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- b) articolo 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con riferimento al termine minimo per la ricezione delle offerte per tutte le procedure sino alle soglie di cui all'articolo

35, comma 1, del medesimo decreto legislativo, che è stabilito in dieci giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.

➤ sono attribuiti altresì ai Sindaci, nell'esercizio dei poteri di commissari straordinari i seguenti poteri:

1. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi di edilizia scolastica, i sindaci, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Il medesimo decreto vale come atto impositivo del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarativo della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'intervento.

2. I sindaci:

a) vigilano sulla realizzazione dell'opera e sul rispetto della tempistica programmata;

b) possono promuovere gli accordi di programma e le conferenze di servizi, o parteciparvi, anche attraverso un proprio delegato;

c) possono invitare alle conferenze di servizi tra le amministrazioni interessate anche soggetti privati, qualora ne ravvisino la necessità;

d) promuovono l'attivazione degli strumenti necessari per il reperimento delle risorse.

PRESO ATTO che la medesima norma, al comma 1 bis introdotto dall'art. 24 del d.l. 13 del 20.02.2023, dispone che *“Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione degli interventi di edilizia scolastica di cui al comma 1, i sindaci (OMISSIS) possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, di altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché' di società da esse controllate, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare in misura non superiore al 3 per cento del relativo quadro economico”*.

VISTO il richiamato articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 quale descrizione di dettaglio del contenuto dei poteri commissariali attribuiti al Sindaco, ove è stabilito che:

2. (OMISSIS) *allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione dei lavori, i Commissari straordinari, (OMISSIS), cui spetta l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, provvedono all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. L'autorità competente può altresì chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente periodo è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, l'autorità competente ne dà preventiva comunicazione al Commissario straordinario e il termine di sessanta giorni di cui al presente comma è sospeso, fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi i quali si procede comunque all'iter autorizzativo. (OMISSIS)*

3. *Per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché' delle*

disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto. Per l'esercizio delle funzioni di cui al primo periodo, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.

CONSIDERATO che detta disciplina acceleratoria e derogatoria con attribuzione ai Sindaci di poteri commissariali è applicabile anche ai procedimenti aventi ad oggetto interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica finanziati con fondi PNRR, alla luce del combinato disposto degli artt. 48 e 55 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 e dell'art.24 del Decreto legge n. 13 del 24.02.2023;

RIFERITO altresì che:

➤ il Comune di Taormina è soggetto attuatore di numerosi interventi finanziati con fondi PNRR, per un totale di circa € ...

➤ che per quanto di interesse dell'esercizio dei poteri commissariali, questo Comune è soggetto attuatore dei seguenti interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica per gli importi sottoindicati indicati:

1 Progetto di adeguamento (mediante demolizione e ricostruzione) e manutenzione dell'asilo nido fraz. Trappitello, importo € 1.290.000;

2 Progetto di realizzazione di nuovo asilo nido comunale in via Leonardo Da Vinci, importo € 1.611.549,29;

3 Progetto di ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione, nello stesso sito, del plesso scolastico "Raffaele Resta", ubicato in Taormina (Mazzeo), Via Appiano, importo € 1.693.211,60.

CONSIDERATO che il combinato disposto delle norme richiamate in narrativa è tale da garantire una maggiore speditezza alle modalità attuative degli interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, speditezza prodromica altresì al raggiungimento degli stringenti milestone e target temporali contrattualizzati nei finanziamenti PNRR e condizionanti l'effettiva liquidazione degli acconti;

RITENUTO NECESSARIO, per quanto suesposto, che il sottoscritto Sindaco di Taormina, fino al 31 dicembre 2026, si avvalga della facoltà dettata dall'art. 7 ter d.l. 8.04.2020 n. 22 e quindi operi con i poteri dei Commissari straordinari per gli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari, al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica, ai fini del raggiungimento dei target dei finanziamenti PNRR;

VISTO il succitato art. 7 ter d.l. 22/2020 che al comma 1-bis prevede che "per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione degli interventi di edilizia scolastica, i Sindaci possano avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, di altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché di società da esse controllate, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare in misura non superiore al 3 per cento del relativo quadro economico".

ATTESO che la succitata disposizione, consente di superare le difficoltà della norma previgente legate proprio ai dubbi interpretativi sulla possibilità per i Sindaci, Presidenti delle Province e Città Metropolitane di ricorrere a strutture di supporto tecnico e per la realizzazione delle attività connesse alla realizzazione degli interventi di edilizia scolastica, consentendo loro di ricorrere per tale supporto ed attività a strutture interne (dirigenti/ responsabili di servizio dell'ente) che esterne dell'Amministrazione centrale ovvero di altre PPAA comprese nell'elenco ISTAT; Ritenuto pertanto di volere opportunamente sfruttare tale nuova possibilità normativa e avvalersi di strutture interne od strutture esterne per le suindicate finalità, al fine di utilizzare le migliori competenze gestionali che consentono la realizzazione degli interventi de quibus;

RICHIAMATA la determinazione sindacale n. 4 del 12/1/2023 ove sono assegnate, ai sensi degli articoli 109 e 110 del d. lgs. n. 267/00, al Dirigente Area "Urbanistica-Lavori Pubblici-Cimiteri" le attribuzioni in materia di edilizia scolastica (manutenzione e gestione ivi compresa

la sicurezza);

RITENUTO pertanto opportuno dover individuare nell'Area dell'ente "Urbanistica-Lavori Pubblici-Cimiteri" e nel suo Responsabile della posizione organizzativa ing. Massimo Puglisi la struttura amministrativa di cui il Sindaco si avvale nell'esercizio dei poteri commissariali, deputata al supporto tecnico ed alle attività connesse alla realizzazione degli interventi di edilizia scolastica;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTO l'art. 24 d.l. 24.2.2023, n. 23 rubricato Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune;

VISTA la legge n. 241/1990;

ORDINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1. Di prendere atto del D.L. 8 aprile 2020, n. 22 e ss.mm.ii. e segnatamente l'art. 7-ter rubricato "*Misure urgenti per interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica*";
2. Di operare pertanto, sino al 31.12.2026, con i poteri dei Commissari straordinari per gli interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica del Comune di Taormina, ivi inclusi quelli finanziati con fondi PNRR indicati in narrativa;
3. Di avvalersi segnatamente e con effetto immediato della facoltà di operare con i poteri dei commissari di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del d.l. 18.04.2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14.06.2019, n. 55, nel rispetto dei principi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, consentendo la deroga alle seguenti disposizioni: a) articoli 21, 27, 32, commi 8, 9, 11 e 12, 33, comma 1, 37, 77, 78 e 95, comma 3, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; b) articolo 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con riferimento al termine minimo per la ricezione delle offerte per tutte le procedure sino alle soglie di cui all'articolo 35, comma 1, del medesimo decreto legislativo, che è stabilito in dieci giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.
4. Di attribuire, per le motivazioni di cui in premessa che qui si hanno per richiamate e trascritte e in base al combinato disposto di cui al comma 1 bis dell'articolo 7 ter del DL 22/ 2020 e al comma 3 dell' articolo 24 del DL 13/2023, al Responsabile della Posizione Organizzativa dell'Area "Urbanistica-Lavori Pubblici-Urbanistica" il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione degli interventi di edilizia scolastica, che potrà avvalersi dei poteri gestionali collegati all'esercizio delle funzioni commissariali in materia di riqualificazione dell'edilizia scolastica, di cui al presente provvedimento;
5. Di rinviare a successive valutazioni l'esercizio delle ulteriori facoltà connesse all'esercizio dei poteri commissariali, diverse dalla facoltà di deroga al codice dei contratti pubblici;
6. Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile della Posizione Organizzativa dell'Area "Urbanistica-Lavori Pubblici-Cimiteri" ed al Segretario generale per gli adempimenti conseguenziali;
7. Di pubblicare il presente provvedimento sull'albo pretorio oltre che nella pertinente sezione di Amministrazione trasparente.

Sottoscritta dal Sindaco

- **(BOLOGNARI MARIO)**
con firma digitale